

REGOLAMENTO (CE) N. 1283/2001 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 2705/2000 che deroga al regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere e che deroga al regolamento (CE) n. 1492/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/2001 ⁽⁴⁾, la concessione dell'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti è subordinata all'obbligo di incorporare almeno 50 kg di polvere per 100 kg di prodotto finito. Visto l'andamento della situazione del mercato del latte scremato in polvere, il regola-

mento (CE) n. 2705/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/2001 ⁽⁶⁾, ha introdotto una riduzione temporanea del precitato tasso d'incorporazione per il periodo dal 17 dicembre 2000 al 30 giugno 2001. Per lo stesso motivo è opportuno prorogare di sei mesi la deroga suddetta.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2705/2000 la data del «30 giugno 2001» è sostituita dal «31 dicembre 2001».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 34.⁽⁶⁾ GU L 113 del 24.4.2001, pag. 3.